



AUDIZIONE ANIE

14° COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

ROMA, 24 OTTOBRE 2018



ATTUAZIONE NORMATIVA EUROPEA: LE PROPOSTE DI ANIE IN MATERIA DI RAEE

Chi siamo

ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono **1.300 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico**. Il settore occupa **468.000 addetti** con un **fatturato aggregato (a fine 2017) di 78 miliardi di Euro**. Dalle aziende associate, fornitrici di sistemi e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, proviene il 30% della spesa privata in Ricerca e Innovazione investita ogni anno nel nostro Paese. All'interno della Federazione sono inoltre rappresentati i principali produttori di batterie operanti sul mercato europeo. Da oltre 70° anni ANIE è portavoce di un settore industriale chiave per l'intero Sistema Paese, che da tempo ha raccolto la sfida della sostenibilità ambientale ed energetica, in una prospettiva di sviluppo e salvaguardia della competitività delle nostre imprese.

La nostra posizione sui RAEE

Il disegno di **Legge europea 2018 (S. 822)**, attualmente all'esame della presente Commissione, all'**articolo 11** contiene alcune disposizioni di rilievo in materia di RAEE. Il tema, inoltre, è affrontato nel dettaglio anche nella **Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201)**, attualmente all'esame della XIV Commissione Politiche Ue, che all'**articolo 13** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva che modifica le vigenti direttive RAEE e Pile e Accumulatori, e all'**articolo 15** dispone i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva che modifica la Direttiva Quadro sui rifiuti, cardine dell'economia circolare.

La fase di recepimento nazionale del cosiddetto pacchetto europeo sulla economia circolare, tramite i due suddetti provvedimenti, è certamente **una opportunità per migliorare e rendere più efficienti i processi di gestione delle diverse tipologie di rifiuti** e, in tale prospettiva, desideriamo offrire le esperienze dirette e le conoscenze tecniche delle migliaia di piccole, medie e grandi imprese che sul territorio italiano hanno affrontato in maniera proattiva, sin dalle prime fasi, l'implementazione della normativa europea in materia. ANIE apprezza e accoglie positivamente l'intento di voler intervenire sugli attuali sistemi nazionali di gestione di due importanti filiere di rifiuti quali i RAEE e le pile e accumulatori. Riteniamo infatti doveroso da parte dei produttori collaborare e contribuire ove possibile a qualsiasi riforma in grado di conseguire il perfezionamento di due sistemi che, pur migliorabili, hanno comunque già dimostrato di fondarsi su logiche operative solide ed efficaci. L'auspicio è ovviamente quello di lavorare per individuare soluzioni concrete ed eque per **incrementare il livello di operatività e il tasso di raccolta nazionale**, salvaguardando al contempo la funzionalità dei due sistemi ed **eliminando gli impedimenti burocratici e gli oneri superflui** per tutti gli operatori coinvolti.

Gli insufficienti livelli di raccolta dipendono sostanzialmente dalla sottrazione illecita dei RAEE e cannibalizzazione dei componenti (oltre il 40% dei RAEE esce dal circuito corretto di gestione dei rifiuti). **ANIE ritiene che il mezzo più efficace per migliorare la raccolta sia quello di estendere gli obblighi di rendicontazione a tutti i soggetti che gestiscono i RAEE e nel contempo rafforzare la vigilanza per tutti gli operatori della filiera (principio all actors)**. Sia la Legge europea 2018 che la Legge di delegazione europea

2018 individuano azioni unicamente verso i produttori, introducendo in alcuni casi addirittura un inasprimento degli oneri, non prevedendo alcuna misura per gli altri operatori della filiera (distributori, centri di raccolta, gli impianti di trattamento). **Intervenire solo sui produttori, l'anello oggi maggiormente regolato, dimenticando e quindi deresponsabilizzando tutti gli altri operatori, causerebbe inevitabilmente un depotenziamento del sistema, anziché un rafforzamento, con effetti potenzialmente irrilevanti sul target di raccolta ma con conseguenze pesantissime sulla sostenibilità economica delle imprese e con inevitabili ripercussioni negative sugli utenti finali.**

Le proposte

Entrambi i provvedimenti all'esame del Parlamento, come detto, prevedono diverse disposizioni in materia di RAEE. Di seguito le proposte in sintesi:

Legge europea 2018

- **Trasmissione dei dati all'ISPRA (Art. 11, comma 1, lettera a).** È previsto che al fine di monitorare il raggiungimento del tasso di raccolta minimo, vengano trasmessi ad ISPRA da parte dei soli produttori e dai terzi che agiscono in loro nome i dati relativi ai RAEE raccolti. Rileviamo che questa circoscrizione ai soli produttori sia una difformità rispetto agli obblighi già previsti per distributori, impianti di trattamento e operatori della raccolta che risultano tenuti a comunicare i quantitativi di RAEE gestiti. Si evidenzia infine che il produttore non ha direttamente la disponibilità dei dati relativi ai RAEE raccolti dai soggetti sopraindicati e pertanto si ritiene necessaria l'estensione proposta al fine di coinvolgere tutti i soggetti che prendono parte alla filiera dei RAEE.
- **Apposizione del marchio (Art. 11, comma 1, lettera c).** La misura, introdotta per rispondere al rilievo della Commissione Ue, se pienamente condivisibile per l'inserimento del riferimento alla "garanzia", non può essere condivisa nell'eliminazione del riferimento al "marchio". La Commissione Ue, infatti, ha frainteso la corretta interpretazione della dicitura "marchio", ritenendo che la normativa italiana facesse riferimento al marchio indicante la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato. In realtà tale dicitura fa riferimento al marchio identificativo del produttore o marchio di fabbrica. Ne consegue che l'eliminazione del riferimento al "marchio" che, come detto, è il marchio del produttore, si tradurrebbe nell'unica possibilità per il produttore di apporre esclusivamente sulla AEE il proprio marchio, eliminando erroneamente la possibilità per il produttore di AEE di riportarlo anche su imballaggio, istruzioni e garanzia dell'AEE, come invece previsto dalla normativa europea. Ne consegue, inoltre, che il permanere della formulazione, così come proposta, risulterebbe penalizzante per i produttori di apparecchiature che immettono AEE sul territorio nazionale, esponendoli ad un sicuro rischio di "non conformità" delle proprie AEE.

Legge di delegazione europea 2018

- **Responsabilità estesa di tutta la filiera (art. 13 comma 1, lettere b) e c).** I livelli di raccolta sono insufficienti ma, come accertato da numerosi studi internazionali, ciò è dovuto all'assenza di controlli (oltre il 40% dei RAEE è sottratto illecitamente). Si ribadisce quindi la necessità di rafforzare il controllo nelle prime fasi della raccolta, estendere gli obblighi di rendicontazione a tutti i soggetti che gestiscono lecitamente i RAEE e incrementare l'attività di vigilanza per tutti i soggetti della filiera. Quanto proposto si ricollega inoltre al principio di **responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti** e al principio **chi inquina paga**, mantenuti dal legislatore comunitario in sede di

revisione, che ribadiscono come obblighi e responsabilità si applichino anche al distributore del prodotto, al detentore del rifiuto e alle autorità pubbliche.

- **Riutilizzo (art. 15, comma 1, lettera h).** Riteniamo doveroso sottolineare, in merito all'articolo 15, che, pur condividendo i principi del riutilizzo e dell'economia circolare, l'esenzione degli obblighi di autorizzazione o iscrizione all'Albo Gestori Ambientali comporterebbe una legittimazione de facto del commercio illecito di rifiuti da parte di soggetti non controllati e non abilitati. L'introduzione, inoltre, di procedure semplificate è in linea con quanto già previsto dal Codice Ambiente che nel promuovere il riutilizzo dei prodotti e dei rifiuti prevede la costituzione di "centri e reti accreditati" e la definizione di "procedure autorizzative semplificate".

Allegato 1 - Legge europea 2018: testo ricostruito con le modifiche proposte

Art. 11.

(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome, **i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento** trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata»;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre **il marchio del produttore e** il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, ~~lo stesso è apposto~~ **gli stessi sono apposti** sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;

e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;

f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;

g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;

h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

Allegato 2 – Legge di delegazione europea 2018: testi ricostruito con le modifiche proposte

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

....

b) ~~riformare~~ **rendere più efficiente** il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) definire obiettivi di gestione e **rendicontazione** dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e **per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;**
- 2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
- 3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
- 4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

c) ~~riformare~~ **rendere più efficiente** il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) definire obiettivi di gestione e **rendicontazione** dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e **per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;**
- 2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
- 3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 4) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

....

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

...

h) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività ~~non~~ soggetta ad autorizzazione ambientale **semplificata** e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

...